

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 689

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei lavori pubblici**

(RADICE)

di concerto col **Ministro del bilancio
e della programmazione economica**

(PAGLIARINI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**

(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1994

Delega al Governo per la nuova disciplina del territorio
e per la realizzazione dei procedimenti in materia di
urbanistica e di assetto dei suoli

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende delegare il Governo ad emanare, entro il breve termine di sei mesi, un corpo normativo unitario in materia di assetto del territorio e di procedimenti riguardanti l'urbanistica e l'assetto del suolo, allo scopo di intervenire in tutti i settori delle opere pubbliche, la cui armonica funzionalità è indispensabile per garantire un corretto rapporto tra Stato, Amministrazioni locali e cittadini.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che il Governo è delegato ad emanare su proposta del Ministro dei lavori pubblici, uno o più decreti al fine di razionalizzare, concentrare, sopprimere ove necessario gli organi statali competenti, nonché ad armonizzare e snellire i procedimenti nelle seguenti materie:

- a) grandi infrastrutture e lavori pubblici;
- b) regime dei suoli;
- c) urbanistica e coordinamento territoriale;
- d) politiche urbane ed edilizia;
- e) difesa del suolo;
- f) usi civici;
- g) regime delle acque;
- h) porti ed infrastrutture per la mobilità di persone e merci;
- i) patrimonio culturale, ambientale, beni monumentali e di culto;
- l) servizi tecnici nazionali.

Nell'articolo 2 sono contenuti i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell'emanare i decreti di cui all'articolo 1 e per la cui definizione si è fatto riferimento a quelli previsti nel capo I della legge 24

dicembre 1993, n. 537, già approfonditi in sede parlamentare.

Pertanto la riorganizzazione dell'apparato ministeriale nelle materie di urbanistica e di assetto dei suoli dovrà mirare, tra l'altro, ad un accorpamento di amministrazioni centrali e periferiche per funzioni omogenee; alla eliminazione di concerti ed intese mediante il ricorso alla conferenza di servizio, che semplifica tutti quei procedimenti amministrativi complessi in cui sia richiesto l'intervento di più amministrazioni; alla possibilità, in caso di inerzia dell'Autorità competente, di nomina di commissari *ad acta*.

Con l'articolo 3, si prevede poi la riorganizzazione del Ministero dei lavori pubblici che dovrà compiersi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di delega.

L'organizzazione del Ministero, si ispira ad alcuni principi già fissati nella legge n. 537 del 1993 (per la riorganizzazione del Ministero dei trasporti) ed è articolata in dipartimenti e servizi. I primi per l'assolvimento di compiti finali, i secondi per finalità strumentali e di supporto all'attività di tutti i dipartimenti. Viene da ultimo previsto il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La costituenda struttura risponde a criteri organizzativi più moderni e flessibili che consentiranno di semplificare l'azione amministrativa, in modo che essa sia rispondente ai nuovi compiti indicati nei primi due articoli del presente disegno di legge.

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, uno o più decreti diretti nelle materie di seguito indicate a razionalizzare, concentrare ed eventualmente sopprimere gli organi statali competenti, nonchè ad armonizzare, semplificare e snellire i procedimenti in materia di:

- a) grandi infrastrutture e lavori pubblici;
- b) regime dei suoli;
- c) urbanistica e coordinamento territoriale;
- d) politiche urbane ed edilizia;
- e) difesa del suolo;
- f) usi civici;
- g) regime delle acque;
- h) porti ed infrastrutture per la mobilità di persone e merci;
- i) patrimonio culturale, ambientale, beni monumentali e di culto;
- l) servizi tecnici nazionali.

Art. 2.

(Criteri direttivi)

1. Nell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 1, il Governo è tenuto all'osservanza dei criteri e principi di seguito indicati:

- a) potenziamento dell'attività conoscitiva, di programmazione e pianificazione sul territorio delle pubbliche amministrazioni, nelle materie di cui all'articolo 1;
- b) concentrazione delle funzioni omogenee, prevedendo anche l'accorpamento di amministrazioni centrali e periferiche dello Stato o di parti di esse e del relativo

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

personale ai fini dell'eliminazione di sovrapposizioni e di duplicazioni nella fase di programmazione, di istruzione, di deliberazione, di esecuzione e di controllo;

c) eliminazione dei vincoli non direttamente finalizzati alla tutela effettiva ed attuale dell'interesse pubblico;

d) diminuzione dei costi amministrativi e speditezza delle procedure, attraverso la riduzione dei tempi dell'azione amministrativa;

e) eliminazione di concerti ed intese, mediante il ricorso alla conferenza di servizi prevista dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) previsione della possibilità, in caso di inerzia dell'autorità competente protratta nel tempo, di nomina di commissari *ad acta* da parte del Ministro dei lavori pubblici;

g) riassetto territoriale, recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio, infrastrutturale, culturale ed ambientale del Paese;

h) armonizzazione della normativa nelle materie di cui alla presente legge con le normative comunitarie.

2. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dall'articolo 2, potranno essere emanate, con uno o più decreti, fino al 31 dicembre 1995.

Art. 3.

*(Organizzazione
del Ministero dei lavori pubblici)*

1. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede, con propri decreti, alla riorganizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

2. L'organizzazione del Ministero dei lavori pubblici è articolata in:

a) dipartimenti, per l'assolvimento dei compiti finali in relazione alle funzioni in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

materia di organizzazione e programmazione, grandi infrastrutture, politiche urbane ed edilizia, difesa e gestione del territorio e servizi tecnici in numero non superiore a cinque, cui sono preposti dirigenti generali di livello B;

b) servizi, per l'assolvimento di compiti strumentali;

c) Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. La costituzione dei dipartimenti e dei servizi, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale sono disposte con uno o più regolamenti da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti dei dipartimenti e dei servizi è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità, mediante l'accorpamento di uffici esistenti e la riduzione degli uffici dirigenziali;

b) l'organizzazione dei dipartimenti e dei servizi si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) gli uffici costituiscono le unità operative delle ripartizioni dirigenziali generali e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro ambito;

d) l'ordinamento complessivo diminuisce i costi amministrativi e rende più spedite le procedure, riducendone i tempi;

e) le funzioni di vigilanza sull'Ente nazionale per le strade sono esercitate da un'apposita unità di controllo.

4. Le disposizioni di cui alla presente legge non possono comportare oneri maggiori di quanto già previsto in bilancio.